

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SEBASTIANO MAZZU

Seduta del 28/01/2021

FATTO

In relazione ad un finanziamento stipulato in data 10.07.2013, anticipatamente estinto in corrispondenza della 48° rata, dopo aver invano esperito il reclamo, parte ricorrente ha adito questo Collegio per l'accoglimento dell'istanza di rimborso degli oneri di cui all'art.125-sexies del D.lgs.385/93. Le richieste avanzate sulla base del criterio proporzionale ammontano complessivamente ad euro 1.136,40 per commissioni accessorie e spese fisse contrattuali. Parte ricorrente richiede, inoltre, il rimborso della commissione di estinzione anticipata pari ad euro 130,33. Sulle somme pretese il ricorrente domanda la corresponsione degli interessi legali dal reclamo e delle spese di assistenza professionale per euro 200,00.

L'intermediario costituitosi, contesta preliminarmente l'applicazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11.09.2019, in quanto non esplicherebbe, come nel caso in specie, effetti tra privati. Nel merito contesta la rimborsabilità degli oneri richiesti dal ricorrente perché afferenti a costi non soggetti a maturazione nel tempo. Parte resistente, in ragione di quanto dedotto e rilevando il carattere stragiudiziale della controversia da cui deriverebbe l'ingiustificata refusione delle spese professionali, chiede il rigetto delle domande attoree, perché infondate.

DIRITTO

Sulla richiesta di rimborso degli oneri non goduti di cui al D.lgs.385/93, e in risposta all'eccezione dell'intermediario sulla applicabilità della sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11.09.2019, si richiama il principio affermato dall'Arbitro (Collegio di Coordinamento n.26525/2019) secondo cui: *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"* (Cfr. Collegio di Coordinamento n.6167/2014). Con riferimento alla quota ripetibile dei costi *up-front*, la richiamata decisione prevede che il criterio preferibile per la quantificazione dell'importo sia analogo a quello stabilito dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Conseguentemente, che il criterio di rimborso dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere misto, ossia secondo il *pro-rata temporis* per gli oneri *recurring* e secondo la curva degli interessi di cui al piano di ammortamento del finanziamento per quanto concerne gli oneri *up-front* (Cfr. Collegio di Coordinamento n.26525/2019).

Nel caso *de quo*, i costi oggetto di controversia ritraibili dal contratto afferiscono unicamente agli oneri *up-front* e riguardano le commissioni intermediario del credito e le commissioni di istruttoria.

Relativamente alla commissione di estinzione anticipata applicata al finanziamento, non sussistono le cause di esclusione dell'indennizzo di cui al comma 3 dell'art.125 *sexies* del D.lgs. 385/93, atteso che il capitale residuo superava 10.000,00 e la durata era superiore ad un anno. Inoltre, la percentuale applicata è entro il limite dell'1% del debito residuo.

Con riferimento agli oneri non maturati ancora dovuti, aderendo all'argomentazione del Collegio di Coordinamento (decisione n.26525/2019) in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi *up-front* da retrocedere, questo Collegio ritiene - nel caso di specie - di accogliere la domanda restitutoria delle voci di costo "istantanee" per gli importi appresso precisati in tabella.

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	11,13%					
Denominazione		% rapportata al TAN	41,11%					
Commissioni di istruttoria				400,00 €	Up front	164,44 €		164,44 €
Commissioni intermediario del credito				1.494,00 €	Up front	614,18 €		614,18 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								778,62 €

Spettano a parte ricorrente complessivi euro 778,62, oltre interessi legali dal reclamo. Attesa la natura seriale del ricorso non sono dovute le spese di assistenza professionale.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 778,62, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI